

AGENZIA DI AVELLINO LIBERTA'
 MAAL S.R.L.

CODICE G20	RAMO 01	NUMERO DI POLIZZA 2025/01/6205850	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	SIRE 10197
COD. PROF.		CODICE FISCALE O PARTITA IVA	01114010620		

CONTRAENTE UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO

C.A.P. ▶ 82100

DOMICILIO P.ZA GUERRAZZI 1

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE
g. 30	m. 06	a. 2025	g. 30	m. 06	a. 2026	a. 01	m. 00	g. 00	g. 30	m. 06	a. 2026	Annuale	NO
SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA			INCASSATO AL	
IN PARTE	AG EN ZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL							%		
si/no				m.	a.								
34.207,08						3.420,72		0,00		8.372,20		TOTALE PRIMA RATA	
TOTALE PREMIO NETTO						ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		EURO 46.000,00	
34.207,08						3.420,72		0,00		8.372,20		TOTALE RATE SUCCESSIVE	
EURO 46.000,00													
TAC	REG. PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE
NO	NO	NO	3	N9611		SI	06 m.	25 a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza		1000000700

Codice Identificativo della gara: B76D126808

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

I termini in corsivo contenuti nella presente **scheda di polizza** hanno il significato indicato nelle "DEFINIZIONI" delle condizioni di assicurazione (allegate alla presente **scheda di polizza**).

È possibile pagare il **premio** nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Le dichiarazioni riportate nella presente **scheda di polizza** sono essenziali per l'assunzione del rischio e in caso di reticenze o inesattezze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) che NON esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente **polizza**;
- 2) che NON si sono verificati, negli ultimi cinque anni, eventi che hanno provocato un danno materiale e diretto ai beni inerenti l'**attività**;
- 3) che, ai fini dell'individuazione del rischio assunto da Italiana Assicurazioni S.p.A. con la **polizza**, l'**attività** considerata è la seguente:

QUALSIASI TIPO ATENEO UNIVERSITARIO

I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sono quelli che la tecnica inerente l'**attività** svolta insegna o consiglia di usare, o che l'**Assicurato** ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

La **polizza** opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. ASSICURA, in base alle condizioni riportate sul Mod. INC53091, i beni assicurati ubicati in vedasi allegato "Immobili 2024_rev" che forma parte integrante del contratto.

Firmato da: GERARDO CANFORA
 Numero telefonico: +390334062031
 EMail: LABUNAGUINIS@UNICIT.
 Ora/data firma: 01-07-2025 10:55:45 (+02:00)

Firmato da: CARMINELLA RENA
 Ora/data firma: 01-07-2025 10:55:45 (+02:00)

La presente scheda di polizza Mod. INC53098 è formato da n. 5 pagine



Agenzia: G20 Ramo: 01 Polizza: 6205850

IL CONTRAENTE SCEGLIE DI RENDERE OPERANTI LE PARTITE DI POLIZZA, LE GARANZIE COMPLEMENTARI E LE CONDIZIONI PARTICOLARI NELLE TABELLE DI SEGUITO RIPORTATE:

SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE E CONTEGGIO PREMIO

Part.	<i>beni assicurati - garanzie</i>	Somma Assicurata/massimale (in euro)	Tassi lordi %°	<i>premi lordi €</i>
	Beni immobili	31.540.590,78	0,45	14.171,96
	<i>Beni immobili tutelati</i>	49.364.750,00	0,36	17.771,31
	Contenuto	9.086.033,82	0,95	8.631,73
	Cose particolari	300.000,00	2,00	600,00
	Ricorso terzi	5.000.000,00	0,45	2.250,00
	Spese demolizione e sgombero	100.000,00	2,00	200,00
	Fenomeno elettrico	200.000,00	7,00	1.400,00
	Differenziale storico artistico	100.000,00	2,00	200,00
	Archivi	100.000,00	5,00	500,00
	Totale sezione incendio			45.725,00
	Furto valori - in cassaforte	10.000,00	20,00	200,00
	Furto Valori - ovunque riposti	2.500,00	30,00	75,00
	Totale sezione furto			275,00
	TOTALE			46.000,00

Agenzia: G20 Ramo: 01 Polizza: 6205850

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie e/o scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprehensive di leeway, stima preventiva, se operanti).

Ove coesistente con lo *scoperto*, la *franchigia* deve intendersi quale minimo non indennizzabile.

Tali limiti devono intendersi per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

Rif.	SEZIONE I – Danni Diretti	FRANCHIGIE €	SCOPERTI €	LIMITI DI INDENNIZZO €
	Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	10.000		40.000.000
2.1 A 2	Danni consequenziali	0		Garanzia non prestata
2.1 B 1	Spese demolizione e sgombero, trattamento, trasporto e stoccaggio			Somma assicurata
2.1 B 2	Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento			5% dell'indennizzo con il massimo di 50.000
2.1 B 3	Onorari periti			3% dell'indennizzo con il massimo di 30.000
2.1 B 4	Spese ricostituzione aree verdi ornamentali di pertinenza dell'Azienda			Garanzia non prestata
2.1 C	Spese ricerca guasti, riparazione e/o rimpiazzo	1.000		25.000
3.3 A	Da dispersione liquidi o fluidi (Danni da dispersione di liquidi o fluidi in genere per guasto o rottura accidentale)			Garanzia non prestata
3.3 B	Di dispersione di liquidi o fluidi (Danni ai liquidi o fluidi dispersi)		10% minimo 1.000	25.000
3.3 C	Fenomeno elettrico / elettronico	1.000		Somma assicurata
3.3 D	Eventi Atmosferici (pioggia, vento e quanto da esso trasportate, grandine neve, bufere, uragani e tempeste)		10% minimo 10.000	70% della somma assicurata alla singola partita per ciascuna ubicazione, col massimo di 28.000.000
	Con il sottolimito per tensostrutture, tendostrutture e quanto in esso contenuto		10% minimo 1.500	25.000
	Con il sottolimito per vento su <i>fabbricati</i> aperti da uno o più lati,		10% minimo 1.500	25.000
	Con il sottolimito per grandine su <i>fragili</i> (grandine su <i>lastre</i> e lucernari, manufatti di materia plastica rigida, <i>lastre</i> in fibrocemento o cemento amianto)		10% minimo 2.500	30.000
3.3 E	Sovraccarico neve		10% minimo 5.000,00	30% della somma assicurata alla singola partita di ciascuna ubicazione con il massimo di 10.000.000
3.3 F	Allagamento		10% minimo 10.000	1.000.000
	con il sottolimito per le <i>merci, macchinari</i> ed impianti (compresi quelli fissi al servizio del <i>fabbricato</i>) ubicati nei piani interrati o seminterrati,		10% minimo 1.500	25.000
	con il sottolimito per insufficiente smaltimento e\o intasamento gronde, pluviali		10% minimo 1.500	15.000
3.3 H	Eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio)		10% minimo 10.000	70% della somma assicurata alla singola partita per ciascuna ubicazione, col massimo di 28.000.000

		REALE GROUP	
	con il sottolimito per guasti cagionati dai ladri a <i>beni assicurati</i> in occasione di <i>furto</i> consumato o tentato	1.000	10.000
3.3 I	Terrorismo		20% minimo 10.000 50% della somma assicurata alla singola partita di ciascuna ubicazione con il massimo di 20.000.000
3.3 L	Gelo		10% minimo 5.000 500.000
3.3 M	Movimentazione interna	1.000	20.000

Agenzia: **G20** Ramo: **01** Polizza: **6205850**

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie e/o scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprehensive di leeway, stima preventiva, se operanti).

Ove coesistente con lo *scoperto*, la *franchigia* deve intendersi quale minimo non indennizzabile.

Tali limiti devono intendersi per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

4. GARANZIE COMPLEMENTARI	FRANCHIGIE €	SCOPERTI %	LIMITI DI INDENNIZZO
Ricorso terzi			Somma assicurata
Terremoto			Garanzia non prestata
Inondazioni/alluvioni			Garanzia non prestata
con il sottolimito per le merci ubicate nei piani interrati o seminterrati,			-
con il sottolimito per tendostrutture, tensostrutture, fabbricati aperti da uno o più lati, e quanto in essi contenuto			-
Maggiori costi	1.000		150.000
<i>Furto</i> all'interno di fabbricati, <i>rapina</i> , <i>scippo</i> ed <i>estorsione</i> solo Valori, con i seguenti sottolimiti			12.500
• <i>Valori ovunque riposti</i>		25%	2.500
• <i>Valori in cassaforte</i>		20%	10.000
• <i>Furto</i> all'esterno di <i>Fabbricati e/o in fabbricati</i> aperti da uno o più lati e/o in tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche			Garanzia non prestata
• <i>Portavalori</i>			Garanzia non prestata
• <i>furto e rapina</i> presso altre ubicazioni e/o presso terzi			Garanzia non prestata
• <i>furto</i> di <i>fissi e infissi</i>		25%	5.000
<i>Furto</i> agevolato da caratteristiche costruttive o mezzi di chiusura o protezione difformi		15	
<i>Furto</i> , <i>rapina</i> o <i>estorsione</i> con l'impiego di <i>veicoli</i> che si trovano all'interno dell' <i>ubicazione</i>		30	
Crollo e/o collasso strutturale dei <i>fabbricati</i>			Garanzia non prestata
Rischio locativo			Garanzia non prestata
Merci in refrigerazione			Garanzia non prestata
Perdita pigioni	1.000		50.000
5. CONDIZIONE PARTICOLARE			

			REALE GROUP
Beni presso altre ubicazioni e/o presso terzi			10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 50.000 per ubicazione

Agenzia: G20 Ramo: 01 Polizza: 6205850

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. INC53091 formato da n. 26 pagine, che il *Contraente* dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod. SERGEN67100 se allegato.

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il *Contraente* dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. INC53091: 1.2 (Proroga della polizza); 1.5 (Recesso in caso di sinistro); 3.3. H ed I (Recesso per tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio; Terrorismo); 6.2 (Obblighi in caso di sinistro); 6.3 (Esagerazione dolosa del danno); 6.4 (Procedura per la valutazione del danno); 6.13 (Pagamento dell'indennizzo); 6.16 (Assicurazione presso diversi assicuratori).

IL CONTRAENTE

Benvenuti in Italiana
800-101313
lunedì – sabato 8-20

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (INC53091/FI) contenente la Nota Informativa (Mod. INC53091/NI) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. INC53091)

Il premio è stato incassato il _____ in

(l'Agente, Subagente od Esattore)

Scheda di polizza INC53098 ed. 07/2015

ALL RISKS

Danni diretti

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. INC53091 sono formate da n.26 pagine e formano parte integrante del Mod. INC53098.

INDICE

REAL GROUP

DEFINIZIONI

1. **Condizioni generali**

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2. **Oggetto**
3. **Operatività**
4. **Garanzie complementari**
5. **Condizioni particolari**

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

CLAUSOLA BROKER

NORME CHE REGOLANO LA RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE (no broker)

NORME CHE REGOLANO LA RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE (si broker)

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

I seguenti termini, scritti in corsivo, avranno il significato loro attribuito qui di seguito (restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa).

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto della *polizza* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della *polizza*.

Nel caso di *polizza* di durata inferiore ad un anno, si intende la durata della *polizza* stessa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati inclusi sistemi operativi, relative unità periferiche e di trasmissione /ricezione dati, purché non a corredo o al servizio del *macchinario*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla *polizza*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata nella *scheda di polizza*.

AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA

Fenomeno endogeno e spontaneo che determina nei materiali l'innesco del processo di combustione senza sviluppo di fiamma.

AZIENDA

Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'*attività*;

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONE SPECIALI

- a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri, e simili;
- b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;
- c) dati informatici e relativi supporti;
- d) programmi in licenza d'uso.

BENI ASSICURATI

I beni che vengono assicurati tramite la *polizza*. I *beni assicurati* sono quelli indicati nella *scheda di polizza*.

BENI INATTIVI

Si intendono i *macchinari*, *apparecchiature elettroniche*, *beni assicurabili a condizioni speciali* fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei *ricavi di vendita*, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale..

CONTRAENTE

Il soggetto che sottoscrive la *polizza*.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *scoperti*, *franchigie* e *limiti di indennizzo*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati*, mediante violenza o minaccia diretta sia verso il *Contraente*/ *l'Assicurato*, sia verso altre persone per costringere *l'Assicurato*, familiari e addetti a consegnare *i beni assicurati*.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge *l'attività* dichiarata nella *scheda di polizza*. Il *fabbricato* comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi* e *lastre* ancorate al *fabbricato* ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il *fabbricato*, eventuali dipendenze, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche.

Sono compresi i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

FURTO

La sottrazione di beni, *denaro* e *valori* altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, *denaro* e *valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità deve esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *denaro* e *valori*, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che si auto estende e si propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INONDAZIONE/ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Italiana Assicurazioni S.p.A. si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

MACCHINARIO

Tutti i beni, fatta **eccezione per i beni che rientrano nella definizione di *fabbricato, merci, beni assicurabili a condizione speciale e apparecchiature elettroniche***, attinenti/connessi/relativi all'*attività* e che si trovano presso l'*ubicazione*.

MANOVRA

Serie di operazioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo, o di un *macchinario*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Italiana Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *veicolo e/o mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

PARTI

Il *Contraente* e Italiana Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA

Il presente contratto di assicurazione (che si compone della *scheda di polizza*, delle Condizioni di Assicurazione e delle relative appendici di variazione).

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o dipendenti).

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Italiana Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla *polizza*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Italiana Assicurazioni S.p.A., prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nel *fabbricato*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di *beni assicurati* indicata nella *scheda di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

RISARCIMENTO

La somma dovuta al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento, facente parte della *polizza*, incluse variazioni successive, che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati*, l'*ubicazione*, le *somme assicurate*, il *premio*, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *limiti di indennizzo* e la sottoscrizione delle *parti* (nel caso della presente *polizza* Mod. INC53098).

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico *dell'Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è sottoscritta la *polizza*.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *Contraente*, indicato nella *scheda di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TRUFFA

Sottrazione di *beni assicurati* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata nella *scheda di polizza* comprese le aree pertinenti e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, **escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.**

VALORE ALLO STATO D'USO

Il *valore allo stato d'uso* è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*: Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VEICOLI E/O MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico od elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, ed adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1. CONDIZIONI GENERALI

REALE GROUP

ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA POLIZZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella *scheda di polizza* se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

ART. 1.2 PROROGA DELLA POLIZZA

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR o PEC da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, la *polizza* di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 1 anno e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nella *scheda di polizza*.

Qualora la durata della *polizza* sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine la *polizza* si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.

ART. 1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*; nonché la stessa cessazione della *polizza* ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.4 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Società* mediante raccomandata AR o PEC. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della *polizza* ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

ART. 1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206 | 2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata dalla *Società*, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della *polizza*, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 1.6 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La *Società* ha il diritto di visitare, in ogni momento, i *beni assicurati* e il *Contraente* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.7 MODIFICHE DELLA POLIZZA

Le eventuali modifiche della *polizza* devono essere concordate tra le *parti* e provate per iscritto.

ART. 1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla *polizza* sono a carico del *Contraente*.

ART. 1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

ART. 1.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra *Contraente*, *Assicurato*, la *Società*, broker, devono avvenire in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, fax, posta elettronica certificata (P.E.C.).

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*



CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ALL RISKS"

2. OGGETTO

ART. 2.1 RISCHIO ASSICURATO

A 1) La Società indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, presso la o le *ubicazioni*, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, **fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.**

2) La Società, a seguito di un evento non escluso dalla presente *polizza* che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai *beni assicurati* oppure a beni posti nell'ambito di 100 m da essi, indennizza altresì i seguenti danni materiali consequenziali:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di telesorveglianza, allarme, riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.

Sono compresi i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare, qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*.

B La Società, in caso di *danno liquidabile*, rimborsa sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata alla relativa partita (se prevista, in forma di primo *rischio assoluto*) e/o *limite di indennizzo* se previsto:

- 1 le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro*;
- 2 le spese necessariamente sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di smontaggio, montaggio - i *beni assicurati* mobili non colpiti da *sinistro* o parzialmente danneggiati;
- 3 le spese per gli onorari necessariamente sostenute di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di *polizza*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- 4 le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell'*Azienda*.

Le spese suddette saranno rimborsate entro il limite di indennizzo previsto per l'evento che ha originato il sinistro.

C La Società, in caso di *danno liquidabile*, rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e della relativa riparazione e/o rimpiazzo di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, nonché le spese di ripristino delle parti di *fabbricato* se assicurato, **a condizione che il guasto abbia provocato un danno materiale diretto ai beni assicurati, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.**

ART. 2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La copertura assicurativa di cui alla polizza è prestata nella forma a *valore intero*, con le seguenti modalità:

- 1 per i *fabbricati*: al *valore a nuovo* (compresi i costi di progettazione e direzione lavori);
- 2 per i *macchinari* e per le *apparecchiature elettroniche* : al *valore a nuovo* comprese le spese di trasporto, di montaggio, con le seguenti eccezioni:
 - per i *valori*: al *valore nominale*;
 - per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico: al *valore commerciale*;
 - per effetti personali al *valore commerciale*
- 3 per le *merci*: al *valore commerciale*, oltre i diritti doganali e le imposte di fabbricazione;
- 4 per i *beni assicurabili a condizioni speciali* (erogabile anche in forma a *primo rischio assoluto*); al *valore a nuovo*;
- 5 per i *beni inattivi* al *valore commerciale*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3. OPERATIVITÀ

ART. 3.1 ESCLUSIONI

A La *Società* non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 4 terremoto;
- 5 *inondazione, alluvione*;
- 6 bradisismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 7 eruzioni vulcaniche, maremoto;
- 8 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 9 variazione delle falde freatiche.

Le esclusioni di cui al presente art. 3.1 A non sono operanti qualora il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B La *Società* non indennizza i danni di:

- 1 *furto, rapina, estorsione, scippo, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa* (intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*);
- 2 guasti meccanici o anormale funzionamento del *macchinario* salvo quanto previsto all'art. 2.1.C, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 B sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C La *Società* non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- 1 errori di progettazione e/o calcolo;
- 2 anormale o improprio stoccaggio, errori di lavorazione o impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle *merci* in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- 3 fuoriuscita di materiali fusi;
- 4 con specifico riferimento alle *merci*: mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, congelamento, surgelamento, riscaldamento, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle *merci*; fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o antigelo;
- 5 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le *merci* a meno che siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 6 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, perdita di peso, infiltrazione, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza, cambio di stato della materia non previsto dal processo produttivo;
- 7 montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di *macchinari*; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di *fabbricati*;
- 8 errata *manovra*;
- 9 crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di *macchinari* e *fabbricati*, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 10 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 C sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D Sono sempre esclusi i danni:

- 1 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
 - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2 derivanti da difetti dei *beni assicurati* noti al *Contraente* e/o *Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
- 3 causati o dovuti a dolo:
- quando persona fisica, dell'*Assicurato* e/o *Contraente* e dei famigliari conviventi;
 - quando l'*Assicurato* e/o *Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata e dei relativi famigliari conviventi;
- 4 causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *fabbricati* o *macchinari*;
- 5 perdite di mercato, danni da interruzione di attività, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.
- E La *Società* non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *fabbricati* e/o per la riparazione o il rimpiazzo di *macchinari* colpiti da evento non escluso a termini di *polizza* e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*ubicazione*.

ART. 3.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:

- A. se assicurati con altro contratto di assicurazione: beni in leasing, impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili;
- B. il terreno su cui si svolge l'*attività*;
- C. boschi, coltivazioni;
- D. *merci* già caricate a bordo dei veicoli (se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla *polizza*);
- E. aeromobili e natanti che non siano oggetto dell'*attività*;
- F. veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione:
- di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
 - dei carrelli elevatori o di altro mezzo similare adibito al trasporto di cose;
- G. oleodotti, gasdotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell'*ubicazione*;
- H. grattacieli, tunnel sotterranei, ponti, miniere, pozzi, dighe, condotte forzate, bacini artificiali;
- I. banchine, pontili, moli, piattaforme in genere;
- J. telefoni cellulari e smartphones qualora gli stessi non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
- K. apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
- L. fabbricati in rovina o in stato di abbandono;
- M. i gioielli, le pietre e metalli preziosi (tranne quelli per uso industriale e inerenti l'*attività*), collezioni in genere, oggetti d'arte, che abbiano un valore commerciale singolo superiore a euro 10.000 e complessivo superiore a euro 25.000;
- N. i valori inerenti l'*attività* in eccesso a euro 5.000;
- O. effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti che abbiano un valore commerciale singolo superiore a euro 2.500 e complessivo superiore a euro 10.000;
- P. valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti complessivamente in eccesso a euro 2.500.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 3.3 DELIMITAZIONI DI OPERATIVITÀ

- A** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere, **la Società non indennizza i danni:**
- causati alle *merci* da dispersione di liquido frigorigeno e/o antigelo;
 - verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive.
- B** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura accidentale di contenitori o serbatoi, **la Società non indennizza:**
- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o serbatoi;
 - i danni di dispersione da contenitori o serbatoi di capacità inferiore a 300 litri.
- C** Relativamente ai danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati al *macchinario ed apparecchiature elettroniche* da correnti, scariche o altre cause di origine elettrica, **la Società non indennizza i danni:**
1. causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 3. da carenza di manutenzione programmata, ove prevista, dei *beni assicurati*;
 4. alle *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- D** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportate, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, **la Società non indennizza i danni subiti da:**
1. *beni assicurati* posti all'interno di *fabbricati*, salvo che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al *fabbricato* dalla violenza degli eventi di cui sopra;
 2. *beni assicurati* posti all'esterno di *fabbricati* o posti sottotetto a *fabbricati* aperti da uno o più lati, salvo che si tratti di:
 - *macchinari* fissi per loro destinazione e funzionalità;
 - *merci* contenute in silos e/o serbatoi.
 3. baracche e/o costruzioni in legno o materia plastica e quanto in esse contenuto;
 4. strutture pressostatiche e quanto in esse contenuto;
 5. *gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei*.
- E** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve, **la Società non indennizza i danni a:**
1. *fabbricati*, strutture e serbatoi ove non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione e *beni assicurati* in essi contenuti;
 2. *fabbricati* in corso di ristrutturazione e *beni assicurati* in essi contenuti se tale ristrutturazione costituisce un aggravamento del rischio.
- F** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *allagamento*, **la Società non indennizza i danni:**
1. causati da: *inondazione/alluvione*; rottura accidentale di impianti idrici, igienici, sanitari; afflusso di acqua attraverso rotture, brecce o lesioni del *fabbricato* provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 2. che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve;
 3. causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
 4. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali ad eccezione di quelle che per le loro natura e destinazione siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore od al suolo;
 5. ai *beni assicurati* posti:
 - all'aperto;
 - sottotetto a *fabbricato* aperto da uno o più lati;
 - all'interno di strutture pressostatiche.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- G** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito di occupazione non militare dell'*ubicazione*, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **la Società non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- H** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, **la Società non indennizza i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.**
In relazione a quanto sopra, la Società si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso, la Società sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nella *scheda di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio*. In tal caso il *contraente* potrà recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- I** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di *terrorismo*, la Società si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso, la Società sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nella *scheda di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio*. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- L** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da gelo, purchè avvenuti in seguito ed entro 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica, la Società indennizza i danni provocati da rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei *fabbricati e/o macchinari*.
La Società non indennizza i danni subiti e/o causati da *beni assicurati* posti all'aperto o in *fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche e loro contenuto.*
- M** Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *movimentazione* all'interno dell'*ubicazione*, la Società non indennizza:
a) i danni ai *veicoli* che sono oggetto specifico dell'attività svolta, nonché ai *mezzi di movimentazione*;
b) i danni di natura estetica quali *rigature, sbrecciature, ammaccature* che non compromettano la funzionalità dei *beni assicurati*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4. GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le presenti garanzie complementari operano, se previsti, *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e/o somme assicurate* esposti sulla *scheda di polizza*.

ART. 4.1 RICORSO TERZI

A La *Società* tiene indenne il *Contraente e/o l'Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi derivanti da *danno liquidabile* a termini di *polizza*.

La copertura assicurativa di cui alla *polizza* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito nella *scheda di polizza* e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.

B La *Società* non indennizza i danni:

1. a cose che il *Contraente e/o l'Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i *veicoli* dei dipendenti del *Contraente e/o dell'Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. di qualsiasi natura conseguenti a *furto, rapina, scippo ed estorsione*.

C Non sono comunque considerati terzi:

1. il *Contraente*;
2. il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* e dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
3. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non siano una persona fisica;
4. le *Società* le quali rispetto al *Contraente* e all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

D In caso di sinistro il *Contraente o l'Assicurato*, devono dare immediata comunicazione alla *Società* delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la *Società* avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente o l'Assicurato* se non coincide con il *Contraente*.

E Il *Contraente o l'Assicurato* devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

ART. 4.2 TERREMOTO

A deroga dell'art. 3.1 A 4 "Esclusioni" la *Società* indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *danno liquidabile*, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di efficacia della *polizza*.

ART.4.3 INONDAZIONE/ALLUVIONE

A deroga dell'art. 3.1 A 5 "Esclusioni" la *Società* indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *inondazione/alluvione*.

La *Società* non indennizza i danni causati:

1. ai *beni mobili all'aperto*;
2. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali, ad eccezione di quelle che per loro natura e destinazione siano necessariamente poste ad altezza inferiore od al suolo
3. a strutture pressostatiche e relativo contenuto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 4.4 INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

La Società riconosce in aumento all'indennizzo quantificato a termine di *polizza*, una indennità aggiuntiva per ciascuna partita di beni assicurati e colpiti dal sinistro, pari alla percentuale indicati nella *scheda di polizza*.
La presente estensione non opera per la garanzia complementare "Furto, rapina, scippo ed estorsione".

ART. 4.5 MAGGIORI COSTI

La Società rimborsa, in caso di *danno liquidabile* a termini di *polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale dell'*attività* e fino alla concorrenza di quanto indicato nella *scheda di polizza*, le maggiori spese necessarie e ragionevolmente sostenute per il proseguimento dell'*attività* (intendendosi per tali la differenza fra le spese sostenute a seguito del *sinistro* e quelle che sarebbero state sostenute se il *sinistro* non si fosse verificato). Tali spese, debitamente documentate, devono essere relative al *periodo di indennizzo* intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei *beni assicurati*, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 6 mesi dal verificarsi del *sinistro*. **I documenti comprovanti tali spese dovranno essere presentati alla Società entro 1 anno dalla data di accadimento del sinistro stesso.**

Sono rimborsabili, a titolo di esempio, le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'*attività*;
- la giacenza di beni assicurati presso terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi conseguenti:

1. al temporaneo trasferimento dei beni non colpiti da *sinistro*;
2. al prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
 - scioperi;
 - difficoltà di reperimento delle *merci*, delle macchine e/o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore;
 - agli eventi di cui alla Garanzia Complementare "Furto, rapina, scippo ed estorsione".

La presente Garanzia Complementare non è operante in caso di esistenza di polizze collegate Danni da Interruzione d'esercizio.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

ART. 4.6 FURTO, RAPINA, SCIPPO ED ESTORSIONE

A Furto all'interno dei fabbricati

A parziale deroga dell'art. 3.1 B1 "Esclusioni" la Società indennizza i danni materiali e diretti di *furto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *fabbricati* posti nell'*ubicazione*:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi; uso di grimaldelli o di arnesi simili purchè oggettivamente rilevabili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;

a condizione che i *fabbricati* contenenti i *beni assicurati* abbiano:

a. le seguenti caratteristiche costruttive:

- pareti perimetrali, solai o copertura in cemento armato, laterizio, conglomerati cementizi, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, sistemi strutturali in vetro, pareti coibentate ed altre tipologie di materiali aventi analoghe caratteristiche di resistenza meccanica;
- il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari protetti come indicato al punto successivo o in vetrocemento armato totalmente fisso qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (ovvero senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

b. i seguenti mezzi di protezione e chiusura con le caratteristiche di seguito descritte:

- tutte le aperture verso l'esterno - situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (ovvero senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) devono essere difese, per tutta la loro estensione, da robusti

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

serramenti di legno, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate ancorate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti predetti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei locali senza effrazione.

Qualora il furto dei *beni assicurati* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati, contenenti i beni assicurati, aventi caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la polizza opera con l'applicazione dello scoperto indicato nella scheda di polizza.

B Rapina, estorsione, scippo

A parziale deroga dell'art. 3.1 B1 "Esclusioni" la Società indennizza i danni materiali e diretti di *rapina, estorsione, scippo* dei *beni assicurati* anche se tali reati sono iniziati all'esterno dell'*ubicazione*, a condizione che la sottrazione e la consegna dei beni avvenga all'interno dell'*ubicazione*.

C Furto all'esterno di Fabbricati e/o in fabbricati aperti da uno o più lati e/o in tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche

A parziale deroga dell'art. 3.1 B1 "Esclusioni" la Società indennizza i danni materiali e diretti di *furto* di *beni assicurati* all'esterno di *fabbricati e/o in fabbricati* aperti da uno o più lati e/o in tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche, con esclusione dei valori, a condizione che:

1. i *beni assicurati* siano posti nell'ambito dell'*ubicazione*, in area completamente protetta da almeno una recinzione metallica con accessi chiusi con idonei strumenti;
2. l'autore del *furto* si sia introdotto nell'area:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, purché oggettivamente rilevabili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Qualora il *furto*, la *rapina* o l'*estorsione* di cui all'art. 4.6 A., B., C. avvengano con l'impiego di *veicoli* che si trovano all'interno dell'*ubicazione*, la polizza opera con l'applicazione di *scoperti/franchigie* indicati nella scheda di polizza.

D Portavalori

A parziale deroga dell'art. 3.1 B 1 "Esclusioni", la Società indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali diretti causati da *furto, rapina, scippo* ed *estorsione* di *valori*, attinenti l'*attività*, commessi durante il trasporto all'esterno dell'*ubicazione*.

La garanzia opera inoltre per:

- il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del *portavalori*;
- il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- il *furto* avvenuto strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*.

La presente garanzia non opera:

- a) per i *portavalori* che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di *valori e/o* siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70 anni;
- b) per il trasporto di *valori* superiori a euro 30.000 effettuato da un solo *portavalori*.

La garanzia è estesa al temporaneo deposito dei *valori* purché in cassaforte nell'abitazione del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

E Furto e rapina presso altre ubicazioni e/o presso terzi

A parziale deroga dell'art. 3.1 B1 "Esclusioni" e dell'art. 5.1 "Beni presso altre ubicazioni e/o presso terzi" la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da *furto* e *rapina* dei *beni assicurati*, ad esclusione dei *valori*, presso un luogo diverso dall'*ubicazione*, a condizione che:

- i *beni assicurati* si trovino nel territorio della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* e dei mezzi di protezione e chiusura rispettino le condizioni indicate all'art. 4.6 A "Furto, rapina, scippo ed estorsione".

Qualora il *furto* dei *beni assicurati* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati, contenenti i beni assicurati, aventi caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la polizza opera con l'applicazione dello scoperto indicato nella scheda di polizza.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per gli eventi di cui ai punti A, B, C, D, E sono esclusi i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

1. dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dai rappresentanti legali e/o dai soci a responsabilità illimitata;
2. da persone incaricate dal *Contraente* o dall'*Assicurato* della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono, nonché della custodia delle chiavi dei locali e/o di altri mezzi di difesa interni;
3. da persone legate a quelle indicate ai precedenti commi da vincoli di parentela, anche se non coabitanti.

F Furto di fissi e infissi

A parziale deroga dell'art. 3.1 B 1 "Esclusioni", la *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali diretti di furto di fissi e infissi.

La presente garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

ART. 4.7 CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI

A parziale deroga degli artt. 3.1 C 1, C 9 "Esclusioni" la *Società* indennizza i danni materiali direttamente subiti dai *beni assicurati* conseguenti a crollo e/o collasso strutturale dei *fabbricati*, **esclusi i danni da sovraccarico neve**, dovuti ad errori di progettazione, di calcolo, di costruzione, montaggio ed installazione.

ART. 4.8 RISCHIO LOCATIVO

La *Società*, nei casi di responsabilità del *Contraente/Assicurato* a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da eventi non esclusi dalla presente *polizza* ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 6.7 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

ART. 4.9 MERCI IN REFRIGERAZIONE

A parziale deroga degli art. 3.1 C4 "Esclusioni" e 3.3 A "Delimitazioni di garanzia" la *Società* indennizza all'*Assicurato* i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione, raffreddamento, surgelamento e congelamento a causa di:

1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. fuoriuscita del fluido frigorifero e/o antigelo;
- conseguenti:
3. agli eventi non esclusi dalla presente *polizza*;
 4. al verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo, di segnalazione e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, posti nell'*ubicazione* oppure nell'ambito di 100 mt da essa.

La *Società* non indennizza i danni derivanti da mancata distribuzione dell'energia elettrica da parte dell'Ente fornitore.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o, relativamente al settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle *merci* tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL. **Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il *Contraente/Assicurato* si impegna a darne immediato avviso alla *Società*.**

ART. 4.10 PERDITA PIGIONI

A parziale deroga dell'art. 3.1 D 5 "Esclusioni", la *Società* rifonderà all'avente diritto, in caso di *danno liquidabile* conseguente ad evento che abbia interessato il *fabbricato* tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 1 anno.

La presente garanzia è prestata a **primo rischio assoluto**.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Per le presenti condizioni particolari operano, se previsti, **franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e/o somme assicurate** esposti sulla **scheda di polizza**.

ART. 5.1 BENI PRESSO ALTRE UBICAZIONI E/O PRESSO TERZI

I *beni assicurati* purché mobili si intendono assicurati anche in luoghi diversi dall'*ubicazione* e/o presso terzi, nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, o presso esposizioni, fiere e mostre.

La Società non indennizza i danni causati ai beni assicurati durante le operazioni di carico e scarico e di movimentazione.

La presente condizione particolare non opera per la garanzia complementare "Furto, rapina, scippo ed estorsione" se operante.

ART. 5.2 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono limitate a quelle richiamate nella *scheda di polizza*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* e/o *Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo ed il *Contraente* e/o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo.

Resta comunque fermo il diritto della Società a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La presente condizione particolare non opera per la garanzia complementare "Furto, rapina, scippo ed estorsione" se operante.

ART. 5.3 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la *somma assicurata* per *fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali e merci* al momento del *sinistro* è maggiore del valore dei beni che costituiscono la partita stessa, la *somma assicurata* in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di *premio* uguale o inferiore per le quali secondo l'art. 1907 del Codice Civile vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di *assicurazione* colpite o no da *sinistro*;
- 2) non ha luogo la compensazione per tutte le partite assicurate a *primo rischio* o per le quali vi sia *assicurazione* in forma flottante.

ART. 5.4 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, **a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento della Società, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.**

ART. 5.5 PREZZO DI VENDITA

In caso di *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile* alle *merci* vendute in attesa di consegna, la *Società* in deroga all'art. 6.6 "Determinazione del danno" indennizza le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le *merci* colpite da *sinistro* che abbia originato un *danno liquidabile*, non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente ed accettato dall'*Assicurato* in data antecedente il *sinistro*;
- le *merci* vendute non siano state assicurate dall'acquirente.

La presente Garanzia Complementare non è operante in caso di esistenza di polizze collegate Danni da Interruzione d'esercizio.

Il criterio di valutazione delle *merci* stabilito dalla presente condizione particolare è altresì operante per la determinazione delle *somme assicurate* ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 6.7 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale".

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6. CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla *Società*, precisando, in particolare il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi prestare piena collaborazione nell'accertamento dell'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro, al fine di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile.

In caso di danno alla partita *merci* deve altresì mettere a disposizione della *Società* la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci* danneggiate, sia finite, sia in corso di lavorazione;

- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 6.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

ART. 6.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- b) tra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà; eccetto quanto previsto agli artt. 2.1 B 3 e 6.1.

ART. 6.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze, di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *sinistro*; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati*, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.2 "Valore dei *beni assicurati*";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 6.4 b "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti anzidetti d) ed e) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2.2 "Valore dei *beni assicurati*", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria, partita assicurata di beni secondo i seguenti criteri:

- 1) per il *fabbricato* e per i *fabbricati* oggetto della Garanzia Complementare "Rischio locativo", se operante, in base al *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore dei residui.

Si intendono compresi altresì gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, la *Società* indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi aggravio per la *Società*) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 1 anno dalla data di accettazione della liquidazione, salvo ritardi per cause di forza maggiore;

2) per:

- il *macchinario*;
- i *beni assicurabili a condizioni speciali* di cui alla lettera a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri, e simili e b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

in base al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, all'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) l'ammontare del danno avviene determinandone:

- il *valore allo stato d'uso* al netto del valore dei residui;
- il *valore a nuovo* al netto del valore dei residui;

la differenza tra i due valori sarà riconosciuta qualora il bene venga ricostruito, rimpiazzato o riparato entro 12 mesi, salvo forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia,.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato *allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dal limite di indennizzo, è tenuta ad indennizzare, relativamente al Macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso;

3) per le *merci*, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai danni di *furto, rapina, scippo ed estorsione* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *sinistro*.

Con riferimento alle *merci*, nelle lavorazioni industriali, siano esse finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

4) per le *apparecchiature elettroniche*, premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:

- a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- b) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato prodotto da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

5) per i valori: in base al valore nominale;

6) per i *beni assicurabili a condizioni speciali lettera c)*: dati informatici e relativi supporti e lettera d) programmi in *licenza d'uso* la Società indennizza:

- i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la *ricostruzione dei dati*, conseguenti a danno liquidabile a termini della presente polizza;
- i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da *sinistro* in caso di danno liquidabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati.

Condizione essenziale della garanzia è che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'indennizzo riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'ammontare dell'*indennizzo* è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal *sinistro*;

7) per i *beni inattivi*: in base al *valore commerciale*.

ART. 6.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite assicurate, prese ciascuna separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna partita assicurata, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Tale disposizione non si applica per quei *beni assicurati* o partite per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto* e per i danni a *Macchinario ed Apparecchiature Elettroniche da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici*.

Il presente disposto non si applicherà qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie o scoperti*, risulti uguale o inferiore a euro 25.000.

ART. 6.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Azienda*, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 6.9 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il *Contraente e/o Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società*, l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece la *Società*, ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società*, per gli stessi, o di venderli.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* quantificato a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

ART. 6.10 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Relativamente ai danni di *furto, rapina, scippo ed estorsione* in caso di *sinistro* le relative *somme assicurate* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo assicurativo* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse di recedere dalla *polizza*, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto dell'imposta vigente al momento del pagamento, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* dette *somme assicurate e limiti di indennizzo* potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del *periodo assicurativo* in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Società* di recedere dalla *polizza* ai sensi dell'art. 1.5 "Recesso in caso di *sinistro*".

ART. 6.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che risulti dovuto in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che il *danno liquidabile* complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 2.000.000. La determinazione dell'anticipo verrà effettuata in base al valore allo stato d'uso.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dall'art. 6.12 "*Indennizzo separato*".

ART. 6.12 INDENNIZZO SEPARATO

Su richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dall'art. 6.13 "*Pagamento dell'indennizzo*" a ciascuna partita assicurata singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 6.13 "*Pagamento dell'indennizzo*", per ognuna delle partite assicurate fosse stata stipulata una singola *polizza*.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita assicurata un atto di liquidazione amichevole.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla *Società* a titolo di *indennizzo* per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito all'art. 6.1 "*Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza*".

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere in fase di perizia, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dall'art. 6.11 "*Anticipo sugli indennizzi*".

ART. 6.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto conclusivo di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti all'art. 3.1 A "Esclusioni".

ART. 6.14 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Con riferimento all'art. 3.2 "*Beni esclusi dall'assicurazione*" le *merci* oggetto di *sinistro* s'intendono in garanzia per la sola parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della *somma assicurata* con la presente *polizza*.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

ART. 6.15 COESISTENZA DI PIU'SCOPERTI

Relativamente alla Garanzia Complementare "*Furto, rapina, scippo ed estorsione*" qualora per uno stesso *sinistro*, coesistano più *scoperti* verrà applicato uno *scoperto* solo nella misura della percentuale più elevata.

ART. 6.16 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni coesistono più assicurazioni a copertura degli stessi eventi, il *Contraente* e/o *Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Società* indennizza soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 6.17 RINUNCIA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CLAUSOLA BROKER – non operante

CLAUSOLA BROKER

Il *Contraente* dichiara di aver affidato, con specifico mandato, la gestione, l'assistenza, e l'esecuzione della *polizza* al Broker sotto individuato, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per una durata non inferiore a quella presente *polizza*, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente *polizza* saranno svolti – per conto del *Contraente* - dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker – in nome e per conto del *Contraente* – a Italiana Assicurazioni S.p.A., si intenderà come fatta dal *Contraente*; analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Italiana Assicurazioni S.p.A. al Broker si intenderà come fatta al *Contraente*. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di *polizza*, il versamento sarà effettuato dal *Contraente* al Broker e da quest'ultimo alla Italiana Assicurazioni S.p.A.

Il Broker si impegna ad inoltrare immediatamente, a ciascuna delle parti, le comunicazioni ricevute dall'altra parte.

Ogni modifica della *polizza* che richieda la forma scritta, impegna ciascuna delle parti solo dopo la firma dell'atto relativo.

Broker: _____ n° Iscrizione ISVAP _____

NORME CHE REGOLANO LA RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA (NO BROKER)

La polizza è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

Ogni modifica alla polizza che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della polizza, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica alla polizza che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

IN ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE NORME CHE REGOLANO LA RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA (SI BROKER)

La polizza è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza atto alla ditta **(Broker)** e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla **ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.**; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla ditta **(Broker)** la quale tratterà con l'Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc.). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Ditta **(Broker)** direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Prima rata

Cod.	Compagnia	Agenzia	Quota	Netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Tasse	Totale
TOTALI									

Rate successive

Cod.	Compagnia	Agenzia	Quota	Netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Tasse	Totale
TOTALI									

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A
L'Agente Procuratore

